SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2434

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIONISI, CUFFARO, ALÒ, MANZI, ORLANDO, TRIPODI, GALLO e STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1996

Ordinamento della professione dei diplomati universitari in edilizia e istituzione del relativo albo professionale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1992 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituì un'apposita Commissione mista di ingegneria-architettura per risolvere i problemi dovuti alla presentazione di più diplomi universitari riguardanti il settore edile da parte della facoltà di ingegneria e di architettura (decreto ministeriale 21 febbraio 1992).

La Commissione ha rilevato che il settore dell'edilizia richiede una figura professionale intermedia che possieda un insieme di capacità operative tali da assicurare al tempo stesso un certo grado di polivalenza e competenza specifiche ed ha ritenuto più rispondente alla situazione attuale e futura prevedere un diploma universitario in edilizia che potesse soddisfare le esigenze tanto della facoltà di architettura quanto di quella di ingegneria e che tenesse nel debito conto, senza particolari forzature, le esigenze evolutive delle attuali figure del geometra e del perito edile.

Si è giunti così a identificare il diploma universitario in edilizia in modo da unificare i diplomi attinenti il settore edile proposti dalla facoltà di architettura e dalla facoltà di ingegneria.

In base alla proposta della Commissione mista ingegneria-architettura e al parere del Consiglio universitario nazionale è stato emanato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 febbraio 1994 di istituzione del diploma in edilizia, dichiarandolo affine al corso di laurea in ingegneria edile e al corso di laurea in architettura.

In base a quanto sopra è evidente che il diplomato universitario in edilizia non possa che avere un proprio inquadramento professionale come tecnico edile (o analoga definizione), in quanto, costituendo una figura professionale riferita all'attività edilizia in generale, non può essere inserito soltanto nell'ambito dell'Ordine degli ingegneri o soltanto in quello degli architetti e tanto meno in ambedue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È riconosciuta la professione di tecnico edile che è esercitata da coloro che sono in possesso del diploma universitario in edilizia con durata triennale e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

2. Formano oggetto della professione di tecnico edile le attività che saranno specificate distintamente in apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale hanno carattere specificatamente professionale.

2. I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento degli stessi sono determinati con decreto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

3. Per sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di tecnico edile occorre aver svolto un periodo di tirocinio, della durata di almeno due anni, presso un ingegnere o un architetto iscritto all'albo professionale ovvero presso enti pubblici o privati che espletino attività nel settore specifico dell'edilizia.

Art. 3.

1. È istitituito, ai sensi del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito

dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, l'Ordine dei tecnici edili, per coloro che sono in possesso del diploma universitario in edilizia e dell'abilitazione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. La normativa vigente per gli ingegneri e gli architetti sulla deontologia professionale e sui giudizi si applica, in quanto compatibile, anche ai tecnici o tecnici edili.